



POLITECNICO DI TORINO

REGOLAMENTO DEI COLLEGI DEI CORSI DI STUDIO

emanato con D.R. n. 186 del 9 maggio 2016

SOMMARIO

TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 DEFINIZIONE	3
TITOLO 2 – ORGANI E RELATIVE COMPETENZE	3
ART. 3 ORGANI DEL COLLEGIO	3
ART. 4 COORDINATORE	3
ART. 5 CONSIGLIO DEL COLLEGIO	4
ART. 6 GIUNTA DEL COLLEGIO	5
ART. 7 REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO.....	5
TITOLO 3 – FUNZIONAMENTO E MODALITÀ ELETTIVE	6
ART. 8 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO	6
ART. 9 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.....	7
ART. 10 ELEZIONI DEL COORDINATORE.....	7
ART. 11 ELEZIONI DEL REFERENTE	7
TITOLO 4 – NORME DI RINVIO	8
ART. 12 NORME DI RINVIO.....	8

TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e il funzionamento dei Collegi dei Corsi di Studio.

ART. 2 DEFINIZIONE

1. Il Collegio dei Corsi di Studio, detto “Collegio” e così denominato nel seguito, è preposto all’organizzazione, gestione, coordinamento e armonizzazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a esso affidati su indicazione del Senato Accademico, conformemente all’art. 22 dello Statuto e all’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto e dell’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico individua il numero e la denominazione dei Collegi.
3. Il Collegio espleta le proprie funzioni in accordo con le linee di indirizzo espresse dagli Organi di Governo dell’Ateneo.

TITOLO 2 – ORGANI E RELATIVE COMPETENZE

ART. 3 ORGANI DEL COLLEGIO

1. Sono Organi del Collegio:
 - il Coordinatore;
 - il Consiglio;
 - la Giunta.
2. Nel caso in cui le dimensioni e le caratteristiche del Collegio lo consentano, il Consiglio può decidere di non istituire la Giunta.

ART. 4 COORDINATORE

1. Il Coordinatore:
 - a. rappresenta il Collegio;
 - b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita, definendo l’ordine del giorno delle relative riunioni;
 - c. designa tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al Collegio un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che assume l’incarico di Coordinatore in caso di cessazione del Coordinatore nell’ultimo semestre del suo mandato;
 - d. emana provvedimenti di necessità ed urgenza di competenza del Collegio o della Giunta portandola a ratifica nella prima adunanza successiva;
 - e. promuove all’interno del Consiglio la discussione e il confronto culturale e metodologico sui contenuti formativi e sugli strumenti didattici per la loro valorizzazione e trasmissione;
 - f. vigila sulle attività didattiche che fanno capo al Collegio, con particolare attenzione all’attuazione del Regolamento Didattico di Ateneo;
 - g. coordinamento degli strumenti di documentazione e di monitoraggio comuni ai corsi di studio, delle procedure e dei servizi che essi condividono anche al fine di una loro valutazione unitaria, interna ed esterna;
 - h. sorveglianza che i corsi di studio afferenti soddisfino effettivamente i requisiti per l’Assicurazione della Qualità della formazione, e che venga prodotta regolarmente la documentazione prevista;
 - i. segnala all’Ufficio competente i nominativi degli aggregati esperti per gli Esami di Stato

- e degli addetti alla sorveglianza durante le prove scritte.
- j. definisce la composizione e nomina le commissioni di valutazione della prova finale o della tesi, nonché le modalità di designazione dei docenti relatori, dei correlatori e dei tutori della prova finale, unitamente alle loro responsabilità, secondo le linee guida stabilite dal Senato Accademico;
 - k. ha facoltà di richiedere in visione ai docenti il registro delle lezioni e della propria attività didattica;
 - l. invia all'Area Gestione Didattica i verbali del Consiglio del Collegio e della Giunta, ove istituita, sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

ART. 5 CONSIGLIO DEL COLLEGIO

1. Il Consiglio del Collegio è costituito da tutti i docenti strutturati interni ovvero di altre università afferenti a un Dipartimento interateneo, titolari di insegnamenti dei Corsi di Studio, nel seguito denominati membri effettivi.
2. Nel caso di insegnamenti afferenti a più Collegi il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento cui l'insegnamento fa riferimento e sentito l'interessato, definisce il Collegio di afferenza del docente titolare.
3. Sono membri effettivi di un Collegio quei professori e ricercatori che, per giustificati motivi, non siano titolari di nessun insegnamento.
4. I Direttori di Dipartimento sono di diritto membri effettivi dei Collegi che afferiscono ai rispettivi Dipartimenti.
5. I docenti non strutturati titolari di insegnamenti e i docenti strutturati interni non membri effettivi del Collegio, che siano impegnati in uno o più insegnamenti di un Corso di Studi, partecipano come invitati alle adunanze del Consiglio del Collegio cui il Corso di studi afferisce.
6. Fa inoltre parte del Collegio una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea o Laurea Magistrale afferenti al Collegio, eletti secondo modalità stabilite nell'apposito Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e in altri Organi Collegiali.
7. I membri effettivi del Collegio concorrono alla formazione del numero legale delle adunanze, hanno diritto di voto e sono tenuti a giustificarsi per iscritto in caso di assenza.
8. I membri invitati del Collegio non concorrono alla formazione del numero legale delle adunanze, non hanno diritto di voto né devono giustificarsi in caso di assenza.
9. I principali compiti del Consiglio del Collegio sono:
 - a) elezione del Coordinatore del Collegio, secondo le modalità definite all'Art. 10;
 - b) elezione, ove previsto, di un Referente per ogni Corso di Laurea e/o Laurea Magistrale afferente al Collegio, scegliendolo tra una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di riferimento, secondo le modalità definite all'Art. 11;
 - c) deliberazione in merito all'istituzione della Giunta e, nel caso in cui questa sia istituita, espressione in merito alle proposte istruite dalla Giunta;
 - d) coordinamento, armonizzazione, organizzazione e gestione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale affidati al Collegio, tenendo anche conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - e) proposta annuale ai Dipartimenti della programmazione delle attività formative dei corsi e degli insegnamenti da attivare, verificando la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - f) espressione di parere obbligatorio in merito alle proposte dei Dipartimenti riguardanti l'istituzione o la soppressione di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
 - g) definizione dell'organizzazione e garanzia della sostenibilità complessive dei corsi di studio;

- h) espressione di parere obbligatorio sulla modifica delle schede SUA e dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, proposta dai Dipartimenti relativamente ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale loro affidati;
 - i) proposta al Presidio della Qualità di Ateneo dei corsi di studio accreditabili da organi esterni, nazionali o internazionali;
 - j) gestione degli aspetti accademici delle carriere degli studenti:
 - I. definizione delle modalità d'esame di profitto e di laurea e della relativa valutazione;
 - II. assicurazione dell'organizzazione e della gestione delle sessioni d'esame;
 - III. effettuazione, congiuntamente alle altre strutture didattiche del riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, in conformità con gli ordinamenti didattici e con le norme di Ateneo, nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti o nel caso di trasferimento da altra Università, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altra Università italiana o straniera;
 - IV. indicazione delle modifiche nel piano degli studi relativamente agli insegnamenti per i quali non è più possibile sostenere l'esame di profitto.
 - k) individuazione degli eventuali referenti tematici per varie attività inerenti la didattica, eventualmente delegabili su tali materie, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo i referenti per orientamento, esami, orari, tirocini, valutazione carriere studenti italiani e stranieri, mobilità studentesca in ingresso e in uscita, qualità, ecc.;
 - l) espressione di parere in merito alla stipula di accordi di mobilità o di doppio titolo;
 - m) espressione di parere obbligatorio in merito alle coperture degli insegnamenti deliberate dai Dipartimenti;
 - n) segnalazione ai Dipartimenti e agli Organi di Governo delle necessità in termini di risorse umane e finanziarie, nonché proposte e pareri sull'uso di fondi per le attività didattiche in laboratorio;
 - o) risposte motivate sulle proposte ed i pareri formulati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
10. Presso ogni singolo Collegio dei corsi di studio può essere costituito un Comitato di Consultazione, eventualmente organizzato in sottocomitati per ognuno dei Corsi di Studio, con lo scopo di cogliere appieno nella specificità tematica o locale l'obiettivo di integrazione della formazione nel processo di evoluzione del mercato del lavoro.

ART. 6 GIUNTA DEL COLLEGIO

1. Fanno parte di diritto della Giunta del Collegio, ove istituita:
 - il Coordinatore che la convoca, la presiede e provvede all'attuazione delle deliberazioni;
 - i Referenti dei Corsi di Studio, di cui all'art. 7;
 - un rappresentante delle discipline formative di base, scelto dal Coordinatore tra i membri effettivi del Collegio;
 - una rappresentanza degli studenti selezionati dagli stessi, tra quelli eletti nel Consiglio del Collegio, pari a un terzo dei Referenti, arrotondato all'intero superiore.
2. Il mandato della Giunta coincide con quello del Coordinatore.
3. Il Consiglio del Collegio può delegare la Giunta relativamente ai punti e, j, k, m del comma 9 dell'art. 5.

ART. 7 REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO

- 1 Il Referente cura il funzionamento e assicura la qualità dei corsi. Egli è anche latore delle istanze culturali e delle proposte avanzate dal Dipartimento al quale i Corsi di

Studio sono attribuiti. A tali scopi, il Referente può avvalersi del confronto diretto con i docenti strutturati interni titolari di insegnamenti di ciascun Corso di Studio, riuniti nel Consiglio del/i Corso/i di Studio.

- 2 Il Senato Accademico individua il numero dei Referenti e il/i Corso/i di Studio di cui sono responsabili. Inoltre può deliberare che il Coordinatore ricopra anche il ruolo di Referente di ogni Corso di Studio afferente al Collegio. In questo caso la Giunta non può essere istituita.
- 3 Inoltre il Referente, ovvero il Coordinatore facente funzioni ai sensi del comma 2, cura l'inserimento dei programmi degli insegnamenti nell'apposito sito dell'offerta formativa dell'Ateneo.
- 4 Il Referente:
 - a. è responsabile della redazione della documentazione richiesta ai fini della assicurazione della qualità della formazione;
 - b. presidia il buon andamento dell'attività didattica, con poteri di intervento per azioni correttive a fronte di non conformità emergenti in itinere;
 - c. è responsabile della redazione del documento di Riesame annuale sottoposto all'approvazione del Collegio, in cui si relaziona sugli interventi correttivi adottati durante l'anno accademico e sugli effetti delle azioni correttive adottate a valle dei Riesami degli anni precedenti e si propone l'adozione di eventuali modifiche al Corso di Studio;
 - d. è delegabile dal Consiglio del Collegio in relazione ad aspetti connessi alla gestione delle carriere degli studenti;
 - e. ha facoltà di richiedere in visione ai docenti il registro delle lezioni e della propria attività didattica;
 - f. ferme restando le competenze eventualmente attribuite al Consiglio del Collegio o ai referenti tematici di cui all'art. 5 comma 9 lettera k, approva i piani di studio individuali;
 - g. inserisce e verifica i programmi degli insegnamenti sull'apposita procedura elettronica.

TITOLO 3 – FUNZIONAMENTO E MODALITÀ ELETTIVE

ART. 8 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO

1. Il Consiglio del Collegio è convocato dal Coordinatore in via ordinaria e, all'occorrenza, in via straordinaria su motivata richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei membri effettivi.
2. La convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inoltrata dal Coordinatore per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a due in caso di convocazione d'urgenza. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione.
3. L'adunanza del Consiglio del Collegio è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri effettivi, dedotti gli assenti giustificati per iscritto. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri effettivi. Il Coordinatore comunica al Rettore, per i dovuti provvedimenti, i nominativi dei membri effettivi che totalizzano in un anno più di un terzo di assenze non giustificate.
4. Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono prese a maggioranza dei membri effettivi presenti.
5. Il Coordinatore nomina, seduta stante, il Segretario dell'adunanza.
6. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario. I verbali sono pubblici.

ART. 9 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta, ove istituita, è convocata dal Coordinatore in via ordinaria e, all'occorrenza, in via straordinaria o su motivata richiesta avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione della Giunta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inoltrata per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a due in caso di convocazione d'urgenza. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione.
3. Le riunioni sono valide quando vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati per iscritto. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
4. I membri della Giunta non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

ART. 10 ELEZIONI DEL COORDINATORE

1. I membri effettivi del Collegio eleggono, scegliendolo al suo interno, il Coordinatore. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non può ricoprire più di due mandati anche non consecutivi.
2. Non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Coordinatore in carica, il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento al quale afferiscono i Corsi di Studio del Collegio (ovvero i Direttori di Dipartimento nel caso in cui i Corsi di Studio del Collegio afferiscano a Dipartimenti distinti) indice le elezioni, stabilisce il calendario elettorale e nomina la Commissione Elettorale.
3. La Commissione raccoglie le candidature non oltre il quattordicesimo giorno antecedente la votazione. L'elettorato passivo è costituito da tutti i membri effettivi a tempo indeterminato del Collegio votante. Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da un numero compreso tra 5 e 10 professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato appartenenti al Collegio ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura. Il Direttore (ovvero i Direttori di cui al comma 2) indice una riunione straordinaria del Consiglio del Collegio almeno una settimana prima della prima votazione per la pubblica discussione sulle candidature. La prima votazione è valida se la partecipazione supera il 50% dei membri effettivi del Collegio ed è eletto il candidato più votato. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la votazione non è valida si procede entro il successivo giorno lavorativo ad una seconda votazione che si svolge con le stesse modalità della prima. La seconda votazione è comunque valida se uno dei candidati o il candidato unico raccoglie preferenze in misura superiore al 25% dei membri effettivi; tale candidato risulta eletto. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la seconda votazione non è valida viene ripetuta nei giorni successivi con le stesse condizioni di validità della seconda.
4. In caso di interruzione anticipata del mandato di Coordinatore, il Rettore indice elezioni suppletive per lo scorcio di mandato stabilendo il calendario elettorale, le tempistiche e le modalità per la presentazione delle candidature. Se l'interruzione del mandato avviene durante l'ultimo semestre di mandato, la carica rimane vacante sino al termine del mandato e l'incarico di Coordinatore è assunto dal Vice Coordinatore.

ART. 11 ELEZIONI DEL REFERENTE

1. I membri effettivi del Collegio eleggono, scegliendoli tra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti di riferimento, i Referenti dei Corsi di Studio. Ogni Referente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non può ricoprire più di due mandati anche

non consecutivi.

2. Non oltre il terzo mese antecedente la scadenza del mandato del Referente in carica, il Coordinatore del Collegio, richiede al Dipartimento di deliberare la rosa dei candidati, indice le elezioni stabilendo il calendario elettorale.
3. Il Direttore indice una riunione straordinaria del Consiglio di Dipartimento almeno una settimana prima della votazione per la pubblica discussione per l'individuazione della rosa di nominativi.
4. La prima votazione è valida se la partecipazione supera il 50% dei membri effettivi del Collegio ed è eletto il candidato più votato. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la votazione non è valida si procede entro il successivo giorno lavorativo ad una seconda votazione che si svolge con le stesse modalità della prima. La seconda votazione è comunque valida se uno dei candidati o il candidato unico raccoglie preferenze in misura superiore al 25% dei membri effettivi; tale candidato risulta eletto. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la seconda votazione non è valida viene ripetuta nei giorni successivi con le stesse condizioni di validità della seconda.
5. In caso di interruzione anticipata del mandato di Referente, il Direttore indice elezioni suppletive per lo scorcio di mandato stabilendo il calendario elettorale, le tempistiche e le modalità per la presentazione delle candidature. Se l'interruzione del mandato avviene durante l'ultimo semestre di mandato, la carica rimane vacante sino al termine del mandato e le funzioni del Referente sono svolte dal Coordinatore.

TITOLO 4 – NORME DI RINVIO

ART. 12 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, al Regolamento Studenti, nonché ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.